



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro della Giustizia
R O M A

Al sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Al sig. Presidente del
Consiglio Nazionale Forense
e-mail:
presidenza@consigionazionaleforense.it

Al sig. Presidente del
Consiglio Universitario Nazionale
e-mail: affarigenerali@pec.cnf.it

OGGETTO: Pratica num. 520/VA/2023 - individuazione dei posti riservati alla nomina di professori ed avvocati all'Ufficio di consigliere della Corte di Cassazione ai sensi della L. 5 agosto 1998 n. 303.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 gennaio 2025, ha adottato la seguente delibera:

"

Il Consiglio,

- vista la legge 5 agosto 1998, n. 303, recante disposizioni in tema di *"Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di Consigliere di Cassazione, in attuazione dell'art. 106, terzo comma, della Costituzione"*;
- vista la circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod. (aggiornata al 20.11.2024) *"in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie"*, che alla parte IV (artt. 86-91) disciplina le modalità e il procedimento per la nomina di professori universitari ed avvocati all'ufficio di consigliere della Corte di Cassazione e che integralmente in questa sede si richiama (*All. I*);
- considerato, in particolare, che l'art. 1 della legge 5 agosto 1998, n. 303 prevede che *"I professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22*

gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte" e che "entro tale limite è annualmente riservato" alle nomine in parola "un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura";

- rilevato che, nella seduta del 16 ottobre 2024, il Consiglio Superiore della magistratura ha messo a concorso, complessivamente, 40 posti di Consigliere di Cassazione (20 posti al settore civile e 20 al settore penale), sicché, in ossequio alle richiamate disposizioni di legge, **occorre riservare 10 posti per la nomina di professori ed avvocati per meriti insigni con riferimento all'anno 2024;**

- considerato che, per partecipare al relativo concorso, gli aspiranti debbono formulare apposita dichiarazione di disponibilità, anche nell'ipotesi di pregressa domanda di partecipazione alla copertura di altri analoghi posti e che detta domanda dovrà essere trasmessa unitamente alla scheda relativa ai "dati personali" (*All. A per i candidati professori; All. B per i candidati avvocati*), debitamente compilata e sottoscritta dal candidato;

- valutato inoltre che **le dichiarazioni di disponibilità ed i relativi allegati dovranno essere trasmesse direttamente al Consiglio Universitario Nazionale ed al Consiglio Nazionale Forense;**

- dato atto che nella procedura concorsuale interviene, quale organo ausiliario della Terza Commissione, la Commissione Tecnica prevista dall'art. 12-bis, comma 2, del D. Lgs. 160/2006, chiamata ad esprimere un parere motivato per ciascun candidato in ordine alla "capacità scientifica e di analisi delle norme", da valutarsi sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti; a tale fine gli interessati devono mettere a disposizione della Commissione Tecnica **fino a 5 pubblicazioni scientifiche o relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, nonché atti processuali in numero non superiore a 5, da allegare alla dichiarazione di disponibilità;** successivamente la Terza Commissione, tenuto conto anche dei pareri del CUN e del CNF, individua i professori e gli avvocati che siano dotati di meriti insigni, operando una valutazione di carattere assoluto in ordine alla sussistenza di quel livello di eccellenza richiesto dall'articolo 106 Costituzione, proponendone all'assemblea plenaria la designazione se il loro numero complessivo non è superiore al numero dei posti ad essi riservati. In nessun caso, comunque, possono essere nominati per meriti insigni professori che, al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 87 della suindicata circolare, non possiedano i requisiti previsti dalla legislazione universitaria per la partecipazione, nel SSD di appartenenza, come Commissari, ai giudizi di idoneità di prima e seconda fascia. Solo nel caso in cui i professori e gli avvocati con meriti insigni siano in numero superiore a 10, la Commissione procede ad una valutazione comparativa tra gli aspiranti, proponendo la chiamata degli stessi sulla base degli elementi di specifica rilevanza indicati nell'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303 e, a parità di possesso di tali elementi, secondo le priorità indicate al successivo comma 4. All'esito della proposta, la Commissione procede all'audizione del Primo Presidente della Corte di Cassazione e del Procuratore Generale, al fine di acquisirne eventuali osservazioni;

- considerato che appare congruo fissare i seguenti termini:

- **15 marzo 2025** per la presentazione da parte dei professori e degli avvocati che intendono concorrere alla chiamata per meriti insigni all'ufficio di consigliere della Corte di Cassazione, rispettivamente al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e al Consiglio Nazionale Forense (CNF), della seguente documentazione:

a) dichiarazione scritta di disponibilità, corredata dagli allegati A e B innanzi citati e dalla documentazione da sottoporre alla valutazione della Commissione Tecnica (**fino a 5 pubblicazioni scientifiche o relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, nonché atti processuali in numero non superiore a 5**);

b) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

c) dichiarazione di aver ottenuto o richiesto ovvero dell'impegno a richiedere entro sessanta giorni dalla nomina, per i professori la cessazione del rapporto di impiego con l'amministrazione o l'ente

di appartenenza e per gli avvocati la cancellazione dall'albo professionale, nonché l'impegno a cessare qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente;

d) dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge per i magistrati ordinari.

- **31 marzo 2025** per la segnalazione al Consiglio Superiore della Magistratura, da parte del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Nazionale Forense, rispettivamente dei professori e degli avvocati che abbiano dato la propria disponibilità e che siano in possesso dei requisiti di legge, con trasmissione della documentazione ad essi relativa; il C.U.N. trasmette altresì una certificazione attestante la data di immissione nel ruolo dei professori e l'insegnamento di cui ciascuno di essi è attualmente titolare; il C.N.F. certifica il periodo di tempo superiore a quindici anni di effettivo esercizio della professione da parte degli avvocati nonché l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 e la relativa data;

- **15 aprile 2025** per la presentazione da parte degli interessati, agli stessi organismi di cui sopra, dei documenti indicati al comma 3 dell'art. 88 della circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod.;

- **20 maggio 2025** per la trasmissione da parte del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Nazionale Forense al C.S.M. della documentazione depositata unitamente alla certificazione attestante che ciascuno degli interessati non ha riportato sanzioni disciplinari diverse da quella minima prevista dai rispettivi ordinamenti e per la formulazione del parere indicato all'art. 89 della predetta circolare;

- **31 luglio 2025** per la formulazione del parere da parte della Commissione di cui all'art. 12 - bis, comma 2, del D.Lgs. n. 160/2006;

tutto ciò premesso, il Consiglio

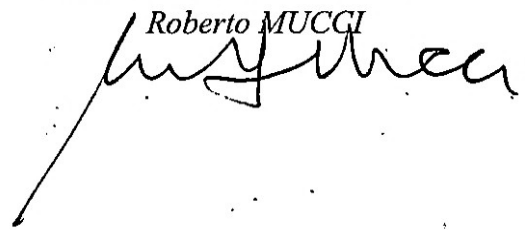
delibera

la riserva di **10 posti**, per l'anno 2024, alla nomina di professori ed avvocati per meriti insigni all'ufficio di Consigliere di Cassazione, ai sensi della legge 5 agosto 1998 n. 303.

"

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto MUCCI



(All. 1)

**Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni.
destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie
(Circolare n. 13778 e succ. mod.)**

OMISSIS

PARTE IV

**NOMINA DI PROFESSORI UNIVERSITARI E AVVOCATI
ALL'UFFICIO DI CONSIGLIERE DI CORTE DI CASSAZIONE**

**Articolo 86
(Bando di concorso)**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il CSM individua il numero dei posti di consigliere di Cassazione che è stato messo a concorso nel corso dell'anno precedente e determina, nella misura di un quarto dei predetti, il numero dei posti riservati alla nomina di professori e di avvocati per meriti insigni.

**Articolo 87¹
(Dichiarazione di disponibilità e documentazione)**

1. I professori e gli avvocati, che intendono concorrere alla chiamata per meriti insigni all'ufficio di consigliere della Corte di Cassazione, presentano entro il 15 marzo di ogni anno rispettivamente al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e al Consiglio Nazionale Forense (CNF), la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione scritta di disponibilità;
- b) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) la dichiarazione di aver ottenuto o richiesto ovvero dell'impegno a richiedere entro sessanta giorni dalla nomina, per i professori la cessazione del rapporto di impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza e per gli avvocati la cancellazione dall'albo professionale, nonché l'impegno a cessare qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente;
- d) la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge per i magistrati ordinari.

**Articolo 88²
(Procedura dinanzi al CUN e al CNF)**

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il CUN e il CNF segnalano al CSM i professori e gli avvocati che abbiano dato la propria disponibilità e che siano in possesso dei requisiti di legge e trasmettono la documentazione ad essi relativa.

2. Il CUN trasmette altresì una certificazione attestante la data di immissione nel ruolo dei professori e l'insegnamento di cui ciascuno di essi è attualmente titolare. Il CNF certifica il periodo di tempo superiore a quindici anni di effettivo esercizio della professione da parte degli avvocati nonché

¹ Modificato con delibera del 9.9.2020

² Modificato con delibera del 9.9.2020

l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 e la relativa data.

3. Entro il 15 aprile di ogni anno gli interessati devono presentare agli stessi organismi di cui al comma 1 i seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza;
- c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
- d) certificato del casellario giudiziale;
- e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica nel cui circondario è compreso il comune di residenza;

4. Per i documenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere presentate autocertificazioni ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Entro lo stesso termine gli interessati devono depositare ai predetti organismi le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, gli atti processuali ed ogni altra documentazione da cui possono desumersi i particolari meriti scientifici e la ricchezza dell'esperienza professionale. I candidati producono altresì la certificazione e i documenti necessari per comprovare la eventuale sussistenza degli elementi di specifica rilevanza previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno il CUN e il CNF trasmettono al CSM la documentazione depositata unitamente alla certificazione attestante che ciascuno degli interessati non ha riportato sanzioni disciplinari diverse da quella minima prevista dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 89

(Parere del CUN e del CNF)

1. In riferimento agli aspiranti che sono in possesso dei requisiti di legge, il CSM richiede il parere del CUN e del CNF.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il CUN e il CNF esprimono il parere adeguatamente motivato con riferimento all'indiscusso riconoscimento del rilevante valore dell'attività scientifica e della varietà e dell'importanza dell'attività forense svolta, desunti, in particolare, dagli atti processuali predisposti, dalle pubblicazioni e dalle relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni e a seminari di rilievo nazionale o internazionale e anche con riferimento alla sussistenza degli elementi di specifica rilevanza di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303.

Segnatamente, il parere deve dare conto delle specifiche ragioni per le quali l'aspirante è ritenuto in possesso di qualità culturali e professionali di grado elevatissimo e cioè di grado preminente nell'ambito della categoria dei professori universitari o degli avvocati.

Articolo 90³

(Parere della Commissione tecnica)

1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione di cui all'articolo 12-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 160/2006 esprime il parere avente ad oggetto la valutazione della "capacità scientifica e di analisi delle norme" degli aspiranti.

2. Gli aspiranti possono mettere a disposizione della Commissione tecnica fino a 5 pubblicazioni scientifiche o relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, nonché atti processuali in numero non superiore a 5.

³ Modificato con delibera del 9.9.2020

Articolo 91 Errore. Il segnalibro non è definito.
(Designazione)

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Terza Commissione, tenuto conto anche dei pareri del CUN e del CNF, individua i professori e gli avvocati che siano dotati di meriti insigni, operando una valutazione di carattere assoluto in ordine alla sussistenza di quel livello di eccellenza richiesto dall'articolo 106 Costituzione, proponendone all'assemblea plenaria la designazione se il loro numero complessivo non è superiore al numero dei posti ad essi riservati. In nessun caso, comunque, possono essere nominati per meriti insigni professori che, al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 87, non possiedano i requisiti previsti dalla legislazione universitaria per la partecipazione, nel SSD di appartenenza, come Commissari, ai giudizi di idoneità di prima e seconda fascia.

2. Nel caso in cui i professori e gli avvocati con meriti insigni siano in numero superiore, la Commissione procede a una valutazione comparativa tra gli aspiranti, proponendo la chiamata degli aspiranti sulla base degli elementi di specifica rilevanza indicati nell'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303 e, a parità di possesso di tali elementi, secondo le priorità indicate al successivo comma 4.

3. All'esito della proposta, la Commissione procede all'audizione del Primo Presidente della Corte di Cassazione e del Procuratore Generale, al fine di acquisirne eventuali osservazioni.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno il CSM provvede alla designazione dei candidati proposti con deliberazione motivata.

OMISSIS

(All. A)

Consiglio Superiore della Magistratura

SCHEDA DATI PERSONALI CANDIDATO PROFESSORE

*al concorso per la copertura di n. 10 posti di consigliere della Corte di Cassazione
per l'anno 2024 (prat. n. 520/VA/2023), ai sensi della legge 303/1998*

a. Dati anagrafici

Cognome:
 Nome:
 Nato a: il
 Residente in : C.A.P.
 Via/piazza:
 Codice Fiscale.....

b. Recapiti

Telefono: Fax
 Posta elettronica:
 Posta elettronica certificata (P.E.C.)

c. Dati attività

Professore ordinario dal:
 Attualmente presta attività presso:
 l'Università degli Studi di:
 Dipartimento
 Materia di insegnamento.....
 Tempo pieno o tempo definito.....

Data

firma.....

N.B. *il candidato è pregato di comunicare al C.S.M. e al C.U.N. eventuali variazioni dei dati di cui alla presente scheda*

(All. B)

Consiglio Superiore della Magistratura

SCHEDA DATI PERSONALI CANDIDATO AVVOCATO

al concorso per la copertura di n. 10 posti di consigliere della Corte di Cassazione

per l'anno 2024 (prat. n. 520/VA/2023), ai sensi della legge 303/1998

a. Dati anagrafici

Cognome:

Nome:

Nato a: il

Residente in : C.A.P.

Via/piazza:.....

Codice Fiscale.....

b. Recapiti

Telefono: Fax

Posta elettronica:

Posta elettronica certificata (P.E.C.)

c. Dati attività professionale

Iscritto Albo Avvocati di: Tipo Albo:.....

dal:.....Cassazionista dal:.....

Denominazione studio

Tipologia studio.....

Specializzazione e materie:

Data

firma.....

N.B. *il candidato è pregato di comunicare al C.S.M. e al C.U.N. eventuali variazioni dei dati di cui alla presente scheda*